



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. del 26/07/2022	OGGETTO:	Costo di costruzione per nuovi edifici residenziali nonché per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei Permessi di Costruire o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività con applicazione coefficienti correttivi, ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 1.02.2007 n. 1 – Aggiornamento per l'anno 2022.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di LUGLIO alle ore 09:15 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1^o convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Cosimo LEUZZI	Si	
Valentina CAPOCCIA	Si	
Cosimo GRAVILI	Si	
Mirko IANNE	Si	
Marco LIGORI	Si	
Gianpiero MANNO	Si	
Vincenzo MARINACI	Si	
Luigi PALAZZO	Si	
Eleanna RICCIATO	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Francesca SCALINCI	Si	
Francesco TONDO	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

E' Presente l'Assessore esterno Antonio Rosato

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Iolanda VERDESCA

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano PAPA

(discussione congiunta dei punti 6 e 7 all'ordine del giorno)

Relaziona il Vice Sindaco.

Intervengono i Consiglieri Tondo e Gravili.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Tondo che preannuncia il voto contrario.

Intervento del Consigliere Gravili che preannuncia il voto contrario.

Intervento in chiusura del Sindaco.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

- che all'art. 16, c. 1, prevede testualmente "... *salvo quanto disposto dall'art. 17, c. 3 – casi per i quali il contributo di costruzione non è dovuto – il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo*";
- che all'art. 16, c. 3, prevede testualmente "... *la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione*";
- che all'art. 16, c. 9, prevede testualmente "... *il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni... . Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione*";
- che all'art. 19, c. 2, prevede testualmente "... *il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, ..., nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale*";

VISTA la L.R. 1.02.2007 n. 1:

- che all'art. 2, c. 1, prevede testualmente "...*l'adeguamento annuale si applica ai Permessi di Costruire e/o alle D.I.A. la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno*";
- che all'art. 2, c. 2, prevede testualmente "... *i comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l'edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i "Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione" di cui all'Allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco*";
- che all'art. 2, c. 3, prevede testualmente "...*in assenza di apposite deliberazioni della Giunta Regionale che provvedono ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*";

VISTO l'art. 36, c. 1, della L.R. 12.02.1979 n. 6 e s.m.i., che stabilisce il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici residenziali nei comuni della Puglia nella misura fissa del 5% del costo di costruzione stesso;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha fissato il "*costo base di nuova costruzione per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata*" in €/mq 646,18 con la Deliberazione di G.R. n. 766 del 23.03.2010; che l'ultimo provvedimento con il quale la Regione Puglia ha fissato il "*costo base di nuova*

costruzione per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata" in €/mq 711,87 è la Deliberazione di G.R. n. 1988 del 04.11.2019;

DATO ATTO che il Comune di Salice Salentino, nei periodi intercorrenti tra le deliberazioni regionali ovvero in assenza di tali deliberazioni, ha provveduto ad adeguare il costo di costruzione, autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) giusta:

- Deliberazione di G.C. n. 7 del 21.01.2013, relativa all'anno 2013, che ha fissato il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 657,95, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 30.11.2012, senza applicare le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;
- Deliberazione di C.C. n. 11 del 6.06.2014, relativa all'anno 2014, che ha fissato per il Comune di Salice Salentino il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 699,74, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2013, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;
- Deliberazione di C.C. n. 5 del 20.06.2016, relativa all'anno 2016, che ha fissato per il Comune di Salice Salentino il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 706,04, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2015, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;
- Deliberazione di C.C. n. 3 del 20.03.2017, relativa all'anno 2017, che ha fissato per il Comune di Salice Salentino il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 708,16, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2016, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;
- Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.03.2018, relativa all'anno 2018, che ha fissato per il Comune di Salice Salentino il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 710,99, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2017, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;
- Deliberazione di C.C. n. 21 del 29.04.2019, relativa all'anno 2019, che ha fissato per il Comune di Salice Salentino il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 720,94, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2018, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 21 del 09.07.2020, relativa all'anno 2020, il Comune di Salice Salentino ha fissato il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 711,87, aggiornandolo in ragione dell'ultimo provvedimento con il quale la Regione Puglia ha fissato il "*costo base di nuova costruzione per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata*" con Deliberazione di G.R. n. 1988 del 04.11.2019 e applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 17 del 06.05.2021, relativa all'anno 2021, il Comune di Salice Salentino ha fissato il costo di costruzione, tanto per nuovi edifici residenziali quanto per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura, in €/mq 719,71, aggiornandolo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31.12.2020, applicando le riduzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 1.02.2007 n. 1;

VISTA la sentenza del TAR Puglia – Lecce – Sezione Terza – numero 48/2013 che testualmente prevede "*... i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio; a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell'onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio*" e in conseguenza della

quale discende che l'adeguamento annuale del costo di costruzione si applichi ai Permessi di Costruire da rilasciare in data successiva alla data della deliberazione di adeguamento (anche se la relativa istanza è stata già presentata al Protocollo Generale dell'ente) e alle S.C.I.A./D.I.A. la cui presentazione sia avvenuta al comune in data successiva alla data della predetta deliberazione di adeguamento;

PRESO ATTO delle n. 3 (tre) tabelle riepilogative predisposte dal III Settore Tecnico, relative al costo di costruzione per nuovi edifici residenziali (civili ed agricoli) "Allegato A", al costo di costruzione per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura "Allegato B", alle modalità di determinazione del costo di costruzione in funzione del tipo di intervento e della destinazione d'uso "Allegato C", predisposte applicando i coefficienti di riduzione previsti dalla "Tabella A" allegata alla L.R. 1.02.2007 n. 1, che sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento dei valori per l'anno 2022, autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), deliberando:

- di approvare le tabelle riepilogative predisposte dal III Settore Tecnico;
- di applicare quanto stabilito dall'art. 2, c. 2, della L.R. 1.02.2007 n. 1 ovvero di applicare i coefficienti di riduzione previsti dalla "Tabella A" allegata alla L.R. 1.02.2007 n. 1, in considerazione del fatto che sul libero mercato del Comune di Salice Salentino il costo di costruzione per nuovi edifici è notevolmente inferiore a quello stabilito dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. n. 1988 del 04.11.2019 nonché per evitare di aumentare la pressione fiscale sui cittadini e quindi disincentivare l'attività edilizia in genere;
- di stabilire che l'adeguamento per l'anno 2022 si applica ai Permessi di Costruire da rilasciare in data successiva alla data della presente deliberazione (anche se la relativa istanza è stata già presentata al Protocollo Generale dell'ente) e alle S.C.I.A./D.I.A. la cui presentazione sia avvenuta al comune in data successiva alla data della presente deliberazione, così come previsto nella sentenza del TAR Puglia – Lecce – Sezione Terza – numero 48/2013;
- di fissare, conformemente alle disposizioni regionali e a conferma degli atti comunali già in precedenza deliberati:
 - il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici residenziali nella misura del 5% del costo di costruzione determinato;
 - il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali nella misura del 5% del costo di costruzione documentato;
- di stabilire, confermando la prassi consolidata, le seguenti modalità di corresponsione della quota di contributo relativa al costo di costruzione:
 - o per intero prima del rilascio del titolo edilizio comunale;
 - o rateizzata in tre anni su n. 12 (dodici) rate trimestrali posticipate, di cui la prima da versare al terzo mese dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, producendo, ai fini del rilascio del titolo edilizio comunale, apposita polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'importo complessivo comprensivo di interessi al tasso legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i., recante T.U. in materia edilizia;

VISTA la L.R. 12.02.1979 n. 6 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 1.02.2007 n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 766 del 23.03.2010;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1988 del 04.11.2019;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 06.05.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 13
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. 4 (Gravili, Marinaci, Scalinci, Tondo)
- Astenuti n. 0

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **DI APPROVARE** le n. 3 (tre) tabelle riepilogative predisposte dal III Settore Tecnico, relative al costo di costruzione per nuovi edifici residenziali (civili ed agricoli) "Allegato A", al costo di costruzione per nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura "Allegato B", alle modalità di determinazione del costo di costruzione in funzione del tipo di intervento e della destinazione d'uso "Allegato C", predisposte dal III Settore Tecnico e relative all'anno 2022, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono di applicare quanto stabilito dall'art. 2, c. 2, della L.R. 1.02.2007 n. 1 ovvero di applicare i coefficienti di riduzione previsti dalla "Tabella A" allegata alla L.R. 1.02.2007 n. 1, in considerazione del fatto che sul libero mercato del Comune di Salice Salentino il costo di costruzione per nuovi edifici è notevolmente inferiore a quello stabilito dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1988 del 04.11.2019 nonché per evitare di aumentare la pressione fiscale sui cittadini e quindi disincentivare l'attività edilizia in genere.
3. **DI STABILIRE** che l'adeguamento per l'anno 2022 si applica ai Permessi di Costruire da rilasciare in data successiva alla data della presente deliberazione (anche se la relativa istanza è stata già presentata al Protocollo Generale dell'ente) e alle S.C.I.A./D.I.A. la cui presentazione sia avvenuta al comune in data successiva alla data della presente deliberazione, così come previsto nella sentenza del TAR Puglia – Lecce – Sezione Terza – numero 48/2013.
4. **DI FISSARE**, conformemente alle disposizioni regionali e a conferma degli atti comunali già in precedenza deliberati:
 - il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici residenziali nella misura del 5% del costo di costruzione determinato;
 - il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali nella misura del 5% del costo di costruzione documentato.
5. **DI STABILIRE**, confermando la prassi consolidata, le seguenti modalità di corresponsione della quota di contributo relativa al costo di costruzione:
 - o per intero prima del rilascio del titolo edilizio comunale;
 - o rateizzata in tre anni su n. 12 (dodici) rate trimestrali posticipate, di cui la prima da versare al terzo mese dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, producendo, ai fini del rilascio del titolo edilizio comunale, apposita polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'importo complessivo comprensivo di interessi al tasso legale vigente al momento della richiesta di

rateizzazione.

6. DI DARE ATTO:

- che, giusto quanto disposto dall'art. 16, c. 10, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i., per gli interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività;
- che, giusto quanto disposto dall'art. 19, c. 2, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i., relativamente alla nuova costruzione di fabbricati destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali il costo di costruzione è quello "documentato" ovvero è quello determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività.

=====

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 13
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. 4 (Gravili, Marinaci, Scalinci, Tondo)
- Astenuti n. 0

espressa per alzata di mano,

DELIBERA

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====



COMUNE DI SALICE SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE III
Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio
Urbanistica – Ambiente - SUAP
(Sportello Unico Edilizia)

Allegato A

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

RELATIVAMENTE A FABBRICATI RESIDENZIALI (CIVILI ED AGRICOLI)

RIFERITO ALL'ANNO 2022

(attualizzato al 31.12.2021)

1.01.2021 }
31.12.2021 } €/mq 719,71 (*1) + ISTAT (*2) = €mq 760,01

Applicazione al costo base aggiornato dei coefficienti di correzione stabiliti nell'Allegato A della L.R. 1.02.2007 n. 1.

Coefficiente relativo alla dimensione demografica	Costo base	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Comune con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti: <i>Popolazione comunale al 31.12.2019 pari a 8.100 abitanti.</i>	€/mq 760,01	0,70 (<i>massimo coefficiente di correzione</i>)	€/mq 532,01

Coefficiente relativo all'andamento demografico	Costo abbattuto	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Decremento o incremento medio annuo compreso tra -3% e +3%: <i>Popolazione al 1981 pari a 8.963 abitanti;</i> <i>Popolazione al 2001 pari a 8.863 abitanti;</i> <i>Decremento % dal 1981 al 2001 pari a -1,12%.</i>	€/mq 532,01	1,00 (<i>massimo coefficiente di correzione</i>)	€/mq 532,01

Coefficiente in funzione delle tipologie e dell'ubicazione	Costo abbattuto	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Edificio unifamiliare = 1,00 <i>(per edificio unifamiliare si intende l'edificio singolo con fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare)</i>	€/mq 532,01	Esterno al centro abitato = 1,20 Interno al centro abitato = 0,70	€/mq 638,41 €/mq 372,41
Edificio bifamiliare/schiera = 0,80	€/mq 425,61	Esterno al centro abitato = 1,10 Interno al centro abitato = 0,70	€/mq 468,41 €/mq 297,93
Edificio plurifamiliare = 0,70	€/mq 372,41	Esterno al centro abitato = 1,00 Interno al centro abitato = 0,70	€/mq 372,41 €/mq 260,69

Coefficiente in funzione della presenza di impianti di solare termico	Costo abbattuto	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico.	A secondo del caso	Esterno al centro abitato = 0,90 Interno al centro abitato = 0,70	A secondo del caso

(*1) €/mq 719,71 valore di partenza giusta D.C.C. n. 17 del 06.05.2021, aggiornato al 31.12.2020.

(*2) Intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (IStat) relativa al periodo: gennaio 2021/dicembre 2021 pari a +5,6% (indice generale gennaio 2021 = 104,7; indice generale dicembre 2021 = 110,3).

Definizione delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:

Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre ($Sc = Su + 60\% Snr$).

Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)

La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

I porticati di cui alla lettera c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.



**Il Responsabile del III Settore
Responsabile Sportello Unico Edilizia
Arch. Alessandra Napoletano**



COMUNE DI SALICE SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE III
Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio
Urbanistica – Ambiente - SUAP
(Sportello Unico Edilizia)

Allegato B

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE
RELATIVAMENTE A FABBRICATI NON RESIDENZIALI AL DIRETTO SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
RIFERITO ALL'ANNO 2022
(attualizzato al 31.12.2021)

1.01.2021 } €/mq 719,71 ^(*) + ISTAT ^(*) = €/mq 760,01
31.12.2021 }

Applicazione al costo base aggiornato dei coefficienti di correzione stabiliti nell'Allegato A della L.R. 1.02.2007 n. 1.

Coefficiente relativo alle dimensioni demografiche	Costo base	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Comune con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti (popolazione comunale al 31.12.2019 pari a 8.100 abitanti)	€/mq 760,01	0,70	€/mq 532,01

Coefficiente relativo all'andamento demografico	Costo abbattuto	Coefficiente di abbattimento	Costo finale abbattuto
Decremento medio annuo compreso tra -3% e +3% (popolazione al 1981 pari a 8.963 abitanti; popolazione al 2011 pari a 8.767 abitanti; decremento percentuale dal 1981 al 2011 pari a circa -2,1%)	€/mq 532,01	1,00	€/mq 532,01

I nuovi edifici non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura di cui all'art. 42.1, c. 3, lett. b), c), e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale sono:

- attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
- locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
- allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini.

(*) €/mq 719,71 valore di partenza giusta D.C.C. n. 17 del 06.05.2021, aggiornato al 31.12.2020.

(*) Intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (IStat) relativa al periodo: gennaio 2021/dicembre 2021 pari a +5,6% (indice generale gennaio 2021 = 104,7; indice generale dicembre 2021 = 110,3).

Il Responsabile del III Settore
Responsabile Sportello Unico Edilizia
Arch. Alessandra Napolitano





COMUNE DI SALICE SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE III
Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio
Urbanistica – Ambiente - SUAP
(Sportello Unico Edilizia)
* * * * *

Allegato C
CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE E DESTINAZIONE D'USO

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

DESTINAZIONE D'USO (ai sensi dell'art. 23-ter D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)		DESCRIZIONE	CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
RESIDENZIALE		Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione/studio professionale o abitazione/affittacamere) quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare dia adibita ad uso abitativo.	5% sul costo determinato con atto comunale.
TURISTICO-RICETTIVA		Rientrano nella destinazione turistico-ricettiva: <ul style="list-style-type: none">• le strutture ricettive alberghiere, quali:<ul style="list-style-type: none">• alberghi;• motel;• villaggi-albergo;• residenze turistico-alberghiere;• alberghi dimora storica-residenze d'epoca;• alberghi centro benessere;• le strutture ricettive all'aria aperta, quali:<ul style="list-style-type: none">• villaggi turistici;• campeggi;• gli ostelli della gioventù;• le strutture ricettive ex art. 6, c. 10, L. 217/1983, quali:<ul style="list-style-type: none">• residenze turistiche o residence;• case e appartamenti per vacanza;• le strutture ricettive extra-alberghiere, quali:<ul style="list-style-type: none">• case per ferie;• affittacamere;• le strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione, quali:<ul style="list-style-type: none">• stabilimenti balneari;• spiagge attrezzate;• darsene ed approdi turistici.	5% sul costo documentato di costruzione, ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
PRODUTTIVA DIREZIONALE	INDUSTRIALE E ARTIGIANALE	Rientrano nella destinazione d'uso industriale e artigianale: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni e servizi oppure alla trasformazione di beni o materiali anche quando comprendono nella stessa unità immobiliare spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall'azienda. Rientrano nella destinazione artigianale l'artigianato di servizio.	Esente, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
	DIREZIONALE	Rientrano nella destinazione direzionale banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali in genere.	5% sul costo documentato di costruzione, ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .


COMMERCIALE	Rientrano nella destinazione d'uso commerciale le attività commerciali al dettaglio (negozi di vicinato e media distribuzione), le attività commerciali di grande distribuzione, le attività commerciali all'ingrosso, i mercati e le esposizioni merceologiche e le attività di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pub, ristoranti, ecc. .	5% sul costo documentato di costruzione, ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
AGRICOLA	Rientrano nella destinazione agricola i fabbricati residenziali al diretto servizio dell'agricoltura di cui all'art. 42.1, c. 3, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. 6/1979 e s.m.i. e dell'art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980 e s.m.i. . Rientrano nella destinazione d'uso agricola i fabbricati non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura di cui all'art. 42.1, c. 3, lett. b), c), e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole; • locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.); • allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini. Rientrano nella destinazione agricola i fabbricati destinati ad agriturismo ed agriturismo.	5% sul costo determinato con atto comunale.

INTERVENTI SULL'ESISTENTE

DESTINAZIONE D'USO (ai sensi dell'art. 23-ter D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	DESCRIZIONE	CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
RESIDENZIALE	Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione/studio professionale o abitazione/affittacamere) quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.	5% sul costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati al Comune per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 16, c. 10, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
TURISTICO-RICETTIVA	Rientrano nella destinazione turistico-ricettiva: <ul style="list-style-type: none"> • le strutture ricettive alberghiere, quali: <ul style="list-style-type: none"> • alberghi; • motel; • villaggi-albergo; • residenze turistico-alberghiere; • alberghi dimora storica-residenze d'epoca; • alberghi centro benessere; • le strutture ricettive all'aria aperta, quali: <ul style="list-style-type: none"> • villaggi turistici; • campeggi; • gli ostelli della gioventù; • le strutture ricettive ex art. 6, c. 10, L. 217/1983, quali: <ul style="list-style-type: none"> • residenze turistiche o residence; • case e appartamenti per vacanza; • le strutture ricettive extra-alberghiere, quali: <ul style="list-style-type: none"> • case per ferie; • affittacamere; • le strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione, quali: <ul style="list-style-type: none"> • stabilimenti balneari; • spiagge attrezzate; • darsene ed approdi turistici. 	5% sul costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati al Comune per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 16, c. 10, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .

PRODUTTIVA DIREZIONALE	INDUSTRIALE E ARTIGIANALE	Rientrano nella destinazione d'uso industriale e artigianale: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni e servizi oppure alla trasformazione di beni o materiali anche quando comprendono nella stessa unità immobiliare spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall'azienda. Rientrano nella destinazione artigianale l'artigianato di servizio.	Esente, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
	DIREZIONALE	Rientrano nella destinazione direzionale banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali in genere.	5% sul costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati al Comune per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 16, c. 10, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
COMMERCIALE		Rientrano nella destinazione d'uso commerciale le attività commerciali al dettaglio (negozi di vicinato e media distribuzione), le attività commerciali di grande distribuzione, le attività commerciali all'ingrosso, i mercati e le esposizioni merceologiche e le attività di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pub, ristoranti, ecc. .	5% sul costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati al Comune per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 16, c. 10, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
AGRICOLA		<p>Rientrano nella destinazione agricola i fabbricati residenziali al diretto servizio dell'agricoltura di cui all'art. 42.1, c. 3, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. 6/1979 e s.m.i. e dell'art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980 e s.m.i. . <p>Rientrano nella destinazione d'uso agricola i fabbricati non residenziali al diretto servizio dell'agricoltura di cui all'art. 42.1, c. 3, lett. b), c), e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole; • locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.); • allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini. <p>Rientrano nella destinazione agricola i fabbricati destinati ad agriturismo ed agriturismo.</p>	5% sul costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati al Comune per conseguire il Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 16, c. 10, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .

Il Responsabile del III Settore
 Responsabile Sportello Unico Edilizia
 Arch. Alessandra Napoletano




Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to Iolanda VERDESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 986 del Reg.).

Data 02/08/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Stefano PAPA

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/07/2022

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
